



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30 del 8 maggio 2019

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot. n. 47 del 16/1/2018)
presentata dalle sig.re OMISSIS.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 17,45, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Giacomina Bonanno, Vice Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premessò

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l' 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.n.: n. 47 del 16/1/2018;

Creditori: sig.re OMISSIS

Oggetto del credito: indennità di esproprio;

Importo richiesto: non indicato;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, datata 13/2/2019 (prot. n.103) dalla quale si evince "il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto agli atti dell'ufficio espropri non esiste alcun documento attestante un eventuale credito delle aventi cause sig.re OMISSIS eredi di OMISSIS. Agli atti dell'ufficio patrimonio, concernente l'opera di cui trattasi esiste solo una denuncia di cambiamento relativa alla parte 878 del Fg.13, già di proprietà di Mineo Antonino ;tale documento però non attesta l'esistenza di un debito nei confronti della ditta per indennità di espropriazione";

VISTA la nota prot. 103 del 13/2/2019, trasmessa a mezzo raccomandata il 14/2/2019, con la quale è stato comunicato agli istanti il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

considerato

- che entro il termine perentorio di 10 giorni OMISSIS non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva

- che entro il termine perentorio di 10 giorni le signore OMISSIS non hanno fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla loro istanza di ammissione alla massa passiva;

rilevato

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le

richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nella comunicazione di preavviso di diniego, qui confermate;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione ai richiedenti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, laddove si intenda far rilevare la lesione di un interesse legittimo.

Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,00

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale Dr. ssa Giacomina Bonanno

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93